



Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.A.

Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele, 10 – 92027 Licata (AG) – Tel. 0922.860111
Uffici Direttivi: Via Enrico Albanese, 94 – 90139 Palermo (PA) – Tel. 091.7970111
Email: info@bancasantangelo.com – Sito internet: www.bancasantangelo.com
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840
Codice ABI 05772/9 – N° iscrizione all'albo delle banche presso Banca d'Italia n. 1571
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

In qualità di Emittente e Responsabile del collocamento

**REGOLAMENTO OFFERTA AL PUBBLICO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO TIER II
PER UN AMMONTARE MASSIMO OFFERTO DI 1,10 MILIONI DI EURO**

“Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.A. – Subordinato Tier II 28/06/2023 – 28/06/2033”

Codice ISIN IT0005554685

(il “Prestito Obbligazionario”)

L'offerta descritta nel presente documento viene svolta in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare un Prospetto Informativo in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento UE e del Consiglio (come di volta in volta modificato e integrato, il “Regolamento Prospetto”) ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lett. a).

Pertanto il presente documento non è soggetto all'approvazione della Consob e la sua pubblicazione non comporta alcun giudizio dell'Emittente sull'opportunità dell'investimento proposto.

MERCATO DI RIFERIMENTO

Le Obbligazioni sono offerte esclusivamente a investitori professionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e all'Allegato 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato e integrato e, pertanto, potranno essere sottoscritte esclusivamente da tali soggetti.

INFORMAZIONI SUI RISCHI

Principali rischi relativi all'Emittente

Rischio di credito

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relative all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.

Rischio connesso all'adeguatezza patrimoniale

L'Emittente è tenuto al rispetto degli standard globali di regolamentazione (*framework* Basilea III) sull'adeguatezza patrimoniale e la liquidità delle banche, che impongono requisiti per un capitale più elevato e di migliore qualità, una migliore copertura dei rischi, misure volte a promuovere l'accumulo di capitale che può essere utilizzato in periodi di *stress*. Ai sensi della regolamentazione del Meccanismo di Vigilanza Unico, la Banca d'Italia svolge, per le banche sottoposte alla sua vigilanza diretta, il processo di revisione e valutazione prudenziale (c.d. *Supervisory Review and Evaluation Process* — SREP) con periodicità almeno annuale. L'obiettivo principale del processo SREP è assicurare che tutti gli istituti di credito abbiano un'organizzazione nonché una dotazione di capitale e di liquidità adeguati per consentire la corretta gestione e l'adeguata copertura dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti, inclusi quelli emersi nel corso delle prove di stress. Si evidenzia che impatti negativi sui requisiti prudenziali potrebbero derivare, tra l'altro, dalla sopravvenienza di fattori quali il peggioramento della qualità dei crediti, un deterioramento degli attivi, l'aumento del contenzioso o esiti dello stesso diversi da quelli preventivati, in seguito ad ulteriori richieste provenienti dall'Autorità di Vigilanza, nonché da fattori/eventi esterni non prevedibili al di fuori del controllo della Banca.

Qualora la Banca non fosse in grado di rispettare i requisiti patrimoniali tempo per tempo applicabili, potrebbero essere imposti oneri, vincoli ed adempimenti a carico dell'Emittente con possibili impatti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione nel settore bancario

L'Emittente è soggetto ad un'articolata e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare Banca d'Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di Vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente consumatore. Il mancato rispetto delle molteplici normative applicabili ovvero eventuali mutamenti normativi e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle

competenti Autorità, potrebbero dar luogo a nuovi oneri ed adempimenti a carico dell'Emittente con possibili impatti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria e all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico

Sussiste il rischio che l'evoluzione del contesto macroeconomico possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria dell'Emittente. Variazioni avverse della crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) – recentemente certificate dai principali previsori nazionali e internazionali, fra gli altri Banca d'Italia, BCE, FMI – potrebbero esercitare effetti negativi sull'Emittente, con potenziali incrementi del costo della raccolta, riduzioni di valore delle attività detenute, peggioramento del profilo di liquidità e della stessa solidità patrimoniale dell'Emittente. Oltre ai succitati rischi sussistono altresì i rischi di ulteriori rialzi dell'inflazione unitamente a non trascurabili rischi geopolitici esacerbati dal conflitto russo-ucraino, in particolare in uno scenario di conflitto prolungato nel tempo con conseguenze negative anche sul fronte delle forniture energetiche e ulteriori pressioni sui prezzi.

In sintesi si rileva che nell'attuale contesto macroeconomico globale e domestico permangono delle incertezze connesse in particolare a: (a) le tendenze dell'economia reale caratterizzate dalla probabilità di recessione a livello sia domestico, sia globale; (b) gli sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro; (c) l'instabilità del clima di fiducia tra i detentori del debito pubblico italiano dovuta all'incertezza sulle politiche di bilancio; (d) il rischio di prosecuzione e aumento delle pressioni inflazionistiche.

Rischio di mercato

L'Emittente è esposto al rischio di mercato, riconducibile all'effetto che variazioni nelle variabili di mercato (tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio, ecc.) possono generare sul valore economico del portafoglio della Banca, che comprende le attività detenute sia nel portafoglio di negoziazione, sia attività iscritte nel portafoglio bancario, ovvero l'operatività connessa con la gestione caratteristica della banca commerciale, con potenziali effetti negativi sullo stesso valore economico.

Rischio di esposizione al debito sovrano

Poiché l'esposizione della Banca verso titoli di debito emessi dallo Stato italiano risulta rilevante, eventuali riduzioni del *rating* dello Stato italiano, o previsioni che tali riduzioni possano avvenire, possono avere impatti negativi sui risultati operativi, sulle condizioni finanziarie e sulle prospettive dell'Emittente. Tale rischio espone ai movimenti dei titoli del debito pubblico italiani e, pertanto, eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiani rispetto ad altri titoli di stato europei di riferimento e/o eventuali azioni congiunte da parte delle principali agenzie di *rating*, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato italiano inferiore al livello di *investment grade*, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio della Banca nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca.

Principali rischi relativi alle Obbligazioni Subordinate

Rischio connesso alla subordinazione delle Obbligazioni Subordinate ed all'applicazione del "bail-in"

L'investitore che sottoscrive le Obbligazioni Subordinate diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito subordinato nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non

sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

In particolare, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni Subordinate sarà rimborsato soltanto dopo il soddisfacimento di tutti i creditori privilegiati e ordinari dell'Emittente, nonché di tutti i diritti o crediti derivanti da strumenti di passività ammissibili, come definiti ai sensi degli artt. 72-bis e seguenti del CRR (come di seguito definito).

Le Obbligazioni Subordinate sono soggette all'applicazione della BRRD, come recepita in Italia dai Decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, e quindi in caso di applicazione delle relative misure, il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi potrebbe essere messo a rischio in tutto o in parte. In particolare, tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del "bail-in", pertanto gli Obbligazionisti (come di seguito definiti) si troverebbero esposti al rischio che il valore nominale dei loro titoli sia ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Tra gli strumenti di risoluzione a disposizione dell'Autorità di Risoluzione Nazionale vi è, accanto al summenzionato strumento del "bail-in", la liquidazione coatta amministrativa (art. 80 e ss. del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). La Banca d'Italia, quale Autorità di Risoluzione Nazionale, a conclusione dell'analisi del piano di risoluzione condotta sulla Banca, ha individuato nella liquidazione coatta amministrativa la strategia più idonea per la gestione di un'eventuale crisi aziendale.

Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" le passività subordinate dell'Emittente, nell'ambito delle quali sono comprese le Obbligazioni Subordinate, saranno oggetto di riduzione fino all'azzeramento del valore nominale nonché di conversione in tutto o in parte in azioni secondo l'ordine di priorità rappresentato all'interno della tabella che segue procedendo dall'alto verso il basso:

- CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	(Common Equity Tier 1)	FONDI PROPRI
- CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	(Additional Tier 1)	
- CAPITALE DI CLASSE 2	(ivi incluse le Obbligazioni Subordinate)	
- DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E 2		
- STRUMENTI DI DEBITO CHIROGRAFARIO DI SECONDO LIVELLO		
- RESTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE		
- DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 100.000 PER DEPOSITANTE		

Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni Subordinate

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente. Le Obbligazioni Subordinate non beneficiano di alcuna garanzia reale, di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Rischio connesso alla vendita prima della scadenza

La possibilità per l'investitore di vendere le Obbligazioni Subordinate prima della loro scadenza naturale potrebbe essere limitata o impedita dal carattere illiquido delle Obbligazioni Subordinate (come meglio precisato nel prosieguo).

Inoltre, l'eventuale prezzo di vendita potrà essere influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazione parametri di mercato (ad esempio, tassi di interesse e tasso di inflazione);

- assenza di negoziazione delle Obbligazioni Subordinate su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione;
- variazione del merito creditizio dell'Emittente (rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente).

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di vendita delle Obbligazioni Subordinate anche al di sotto del loro valore nominale. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni Subordinate prima della scadenza naturale, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale.

Rischio di mercato (tassi di interesse, tasso di inflazione) relativo alle Obbligazioni Subordinate

Il valore di mercato delle Obbligazioni Subordinate potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi/fattori di mercato quali tassi di interesse; o tasso di inflazione, nonché in funzione della loro volatilità.

Nello specifico, il valore di mercato delle presenti Obbligazioni Subordinate potrebbe variare nel corso della durata delle medesime sia a causa di un aumento dell'inflazione in quanto, al pari di tutti gli strumenti finanziari non indicizzati all'inflazione, un incremento di quest'ultima determina un minore rendimento reale dello strumento - sia in caso di aumento dei tassi di interesse in quanto si verificherebbe una diminuzione del prezzo del titolo anche al di sotto del proprio valore nominale.

Rischio di liquidità /liquidabilità

Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni Subordinate prima della loro scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al momento della sottoscrizione.

In tal senso, si ricorda che non è prevista la quotazione delle Obbligazioni Subordinate in alcun mercato regolamentato.

Non è altresì prevista la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su sistemi multilaterali di negoziazione che su sistemi di internalizzatori sistematici.

La Banca non assume inoltre alcun impegno a procedere al riacquisto delle Obbligazioni Subordinate, a fronte delle richieste provenienti dagli Obbligazionisti.

Rischio di riduzione dell'ammontare totale dell'offerta

L'esercizio della facoltà di riduzione dell'ammontare totale dell'offerta da parte dell'Emittente comporta una diminuzione della liquidità dell'emissione che potrebbe determinare una maggior difficoltà per l'investitore nel liquidare il proprio investimento anticipatamente, ovvero determinarne un valore inferiore a quello atteso.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Il valore di mercato delle Obbligazioni Subordinate potrebbe ridursi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente, di deterioramento del suo merito di credito ovvero di un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

Rischi connessi a situazioni di potenziale conflitto di interesse

L'Emittente è coinvolto a vario titolo nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni Subordinate e pertanto può avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore. Nonostante tutti i presidi posti in essere dall'Emittente (ad esempio separatezza organizzativa, valutazione di

adeguatezza MIFID obbligatoria), potrebbero configurarsi situazioni tali da potere ledere gli interessi dei clienti.

Di seguito vengono indicati i conflitti di interessi connessi con l'Emissione e il collocamento delle Obbligazioni Subordinate:

(a) Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento. L'Emittente opera in qualità di Soggetto incaricato del Collocamento e in qualità di Responsabile del Collocamento; pertanto l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione e dunque rispondono a un interesse patrimoniale diretto dell'Emittente.

(b) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo cioè il soggetto incaricato di procedere ad una serie di determinazioni (ad esempio le cedole del titolo) che influiscono sulle Obbligazioni Subordinate. Tale coincidenza di ruoli potrebbe determinare una situazione di conflitto di interesse. Con riferimento a tale conflitto la Banca ha posto in essere specifici presidi di mitigazione (la separatezza organizzativa fra le funzioni interne deputate ai diversi compiti). Con riferimento a tale conflitto, la Banca ha posto in essere specifici presidi di mitigazione.

Rischio di assenza di rating dell'Emittente e degli strumenti finanziari

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating*, né per sé né per le Obbligazioni Subordinate. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità dello strumento finanziario emesso. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di *rating* dell'Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

“BANCA POPOLARE SANT’ANGELO S.C.P.A. – SUBORDINATO TIER II 28/06/2023 – 28/06/2033”

Codice ISIN IT0005554685

Articolo 1 – Importo e caratteristiche dei Titoli

Il prestito obbligazionario ***“BANCA POPOLARE SANT’ANGELO S.C.P.A. – SUBORDINATO TIER II 28/06/2023 – 28/06/2033”*** (il **“Prestito Obbligazionario”**) emesso nell’ambito dell’attività di rafforzamento della struttura di capitale di vigilanza di Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a. (di seguito, l’**“Emittente”** o la **“Banca”**), di importo nominale massimo di Euro 1.100.000 (unmilionecentomila/00), è costituito da obbligazioni al portatore subordinate Tier II (le **“Obbligazioni Subordinate”** o i **“Titoli”**) del valore nominale unitario di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) e multipli interi di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna (il **“Valore Nominale”**), emesse dall’Emittente. Resta inoltre fermo che il lotto minimo di sottoscrizione e per il trasferimento delle Obbligazioni Subordinate è pari a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

I Titoli sono emessi esclusivamente al portatore con immissione obbligatoria in un dossier titoli a custodia ed amministrazione presso la Banca, in qualità di Emittente.

Le Obbligazioni Subordinate, infatti, costituiscono titoli al portatore e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (**“Monte Titoli”**), in regime di dematerializzazione, ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come di volta in volta modificato e integrato, il **“TUF”**) e della *“Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata”* (come di volta in volta modificato e integrato, il **“Provvedimento unico sul post trading”**), adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento congiunto del 13 agosto 2018.

Articolo 2 – Status delle Obbligazioni Subordinate

- 2.1. Le Obbligazioni Subordinate costituiscono *“passività subordinate”* dell’Emittente e, in particolare, *“strumenti di capitale di classe 2”*, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (*Fondi Propri e Passività Ammissibili*), Titolo I (*Elementi dei Fondi Propri*), Capo 4 (*Capitale di Classe 2*), articoli 62, 63 e 71 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, come modificato dal Regolamento (UE) n. 876/2019 (il **“CRR”**) e della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (*Disposizioni di vigilanza per le banche*), Parte Seconda (*Applicazione in Italia del CRR*), Capitolo 1 (*Fondi Propri*) (le **“Disposizioni di Vigilanza”**).
- 2.2. Le Obbligazioni Subordinate sono in ogni caso subordinate e, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni Subordinate sarà rimborsato (i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori privilegiati e ordinari dell’Emittente, nonché tutti i diritti o crediti derivanti da strumenti di passività ammissibili, come definiti ai sensi degli artt. 72-bis e seguenti del CRR; (ii) *pari passu* con i titolari di tutti gli strumenti finanziari dell’Emittente aventi pari grado di subordinazione e con i creditori dell’Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione e (iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di strumenti finanziari o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate.
- 2.3. Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario e nell’ipotesi di cui al precedente Articolo 2.2, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal Prestito Obbligazionario ed i crediti vantati dall’Emittente verso i titolari di volta in volta delle Obbligazioni Subordinate (gli **“Obbligazionisti”**).
- 2.4. A norma della Direttiva 2014/59/UE (come di volta in volta modificata e integrata, la **“BRRD”**), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e che individua i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione

di crisi o dissesto di una banca, tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle autorità è previsto il c.d. *bail-in*, ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle Obbligazioni Subordinate. Pertanto, con l'applicazione del c.d. *bail-in*, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di svalutazione, azzeramento, ovvero conversione in titoli di capitale del proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Ai sensi della BRRD, attuata in Italia con i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, come di volta in volta modificati e integrati, il c.d. *bail-in* è attuato dalle Autorità, tenendo conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza: (i) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*); (ii) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le autorità potranno svalutare e/o convertire in strumenti del capitale primario di classe 1 gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*), nonché potranno svalutare e/o convertire in strumenti del capitale primario di classe 1, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments* - incluse le Obbligazioni Subordinate) e gli eventuali debiti subordinati; (iii) se la svalutazione/conversione non risultasse sufficiente, le autorità potranno svalutare e/o convertire in strumenti del capitale primario di classe 1 il valore nominale delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia).

Articolo 3 - Prezzo di Emissione

Le Obbligazioni Subordinate sono emesse alla pari, ossia per un prezzo di emissione pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale (il "**Prezzo di Emissione**"), maggiorato dell'eventuale rateo interessi decorrente dal 28/06/2023 alla data di sottoscrizione di ciascuna Obbligazione Subordinata.

Le Obbligazioni Subordinate sono denominate in Euro e gli interessi corrisposti saranno anch'essi denominati in Euro.

Articolo 4 - Durata

Il Prestito Obbligazionario ha una durata complessiva pari a 10 anni decorrenti dalla Data di emissione sino al 28/06/2033 (la "**Data di Scadenza**").

Articolo 5 - Data emissione e godimento

La data di emissione delle Obbligazioni Subordinate è il 28/06/2023. Il Prestito Obbligazionario ha godimento a far data da tale data.

Articolo 6 - Collocamento

Le Obbligazioni Subordinate saranno offerte dal 28/06/2023 al 28/07/2023, salvo chiusura anticipata del collocamento.

Durante il periodo di offerta l'Emittente potrà estendere la validità dello stesso, dandone comunicazione mediante apposito avviso a disposizione presso la sede legale e ogni dipendenza dell'Emittente e, contestualmente, sul sito internet dell'Emittente: www.bancasantangelo.com.

L'Emittente potrà chiudere anticipatamente l'offerta stessa in caso di mutate condizioni di mercato o di integrale collocamento del Prestito Obbligazionario; in tal caso, l'Emittente sospenderà immediatamente l'accettazione delle ulteriori richieste di adesione. L'Emittente darà comunicazione di detta chiusura anticipata mediante apposito avviso a disposizione presso la sede legale e ogni dipendenza dell'Emittente e, contestualmente, sul

sito internet dell'Emittente: www.bancasantangelo.com.

Le Obbligazioni Subordinate verranno offerte in sottoscrizione presso la sede dell'Emittente che è l'unico soggetto incaricato del collocamento e che, pertanto, nel collocare le obbligazioni, si trova in una situazione di conflitto di interessi dovendo collocare un titolo di propria emissione. Le domande di adesione all'offerta delle Obbligazioni Subordinate dovranno essere presentate mediante sottoscrizione dell'apposita documentazione di adesione. Le richieste di sottoscrizione dei Titoli saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Le domande di adesione all'offerta sono irrevocabili. Resta ferma la facoltà dell'Emittente di non accettare le domande di adesione, anche per ragioni connesse all'applicazione della normativa in materia di servizi d'investimento.

L'offerta è svolta esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale (in particolare, ma senza limitazione della generalità di quanto precede, con esclusione di qualsivoglia offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni Subordinate, negli Stati Uniti d'America, ovvero in Canada, Australia e Giappone o in altri Stati diversi dall'Italia).

L'offerta è effettuata con modalità che consentano alla Banca di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a) del Regolamento Prospetti.

Articolo 7 - Rimborso

Salvo nei casi di Rimborso Anticipato (come definiti all'articolo 8 - Rimborso anticipato), il Prestito verrà rimborsato integralmente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza. In ogni caso le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale).

Il Prestito Obbligazionario cesserà di essere fruttifero dalla Data di Scadenza.

Articolo 8 - Rimborso anticipato

Le Obbligazioni potranno essere o rimborsate, in tutto o in parte, anticipatamente rispetto alla Data di Scadenza, alla pari (100% del valore nominale), solo nei seguenti casi, su iniziativa dell'Emittente e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa pro tempore vigente, incluse dunque anche le previsioni di cui al CRR (il "Rimborso Anticipato"):

- (i) alla data che cade il quinto anno successivo alla Data di Emissione e, dunque, alla data del 28/06/2028 (la "Data di Reset"), nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 77 e 78 del CRR (il "Rimborso Anticipato per Esercizio Call");
- (ii) in ogni momento, nei casi di cui all'art. 78, quarto comma, del CRR e, in particolare:
 - a. in caso di variazioni nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni, che potrebbero comportare l'esclusione delle Obbligazioni dai fondi propri dell'Emittente oppure una riclassificazione delle stesse come fondi propri di qualità inferiore se (i) l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa e l'Emittente dimostra, con piena soddisfazione delle autorità di vigilanza competenti, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione (il "Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare");
 - b. in caso di variazioni del regime fiscale delle Obbligazioni che l'Emittente dimostri, con piena soddisfazione delle autorità di vigilanza competenti, essere rilevanti e non ragionevolmente prevedibili al momento della loro emissione (il "Rimborso Anticipato per Variazione Regime Fiscale").

In presenza delle condizioni previste dalla pertinente normativa, ed ottenuta la prescritta autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario secondo le modalità indicate all'articolo 19 - Comunicazioni.

Articolo 9 - Interessi

Con decorrenza dalla Data di Emissione (inclusa) e sino alla Data di Reset (esclusa) o, se precedente, alla data di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare (esclusa) o alla data di Rimborso Anticipato per Variazione Regime Fiscale (esclusa), a seconda dei casi, gli Obbligazionisti hanno diritto alla corresponsione di un interesse semestrale posticipato, calcolato su base annua, pagabile il 28 giugno ed il 28 dicembre di ogni anno e da calcolarsi sul valore nominale delle Obbligazioni. Il tasso nominale lordo annuo per il calcolo degli interessi è pari al 10,00%.

La convenzione di calcolo delle cedole è Actual-Actual (Act/Act); le cedole ed i ratei di interesse saranno infatti calcolati secondo la suddetta convenzione e facendo riferimento al calendario civile, fatta salva l'eventuale applicazione della BRRD e del meccanismo del c.d. *bail-in*.

Con decorrenza dalla Data di Reset (inclusa) e sino alla Data di Scadenza (esclusa) o, se precedente, alla data di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare (esclusa) o alla data di Rimborso Anticipato per Variazione Regime Fiscale (esclusa), a seconda dei casi, gli Obbligazionisti che non siano stati oggetto di Rimborso Anticipato per Esercizio Call hanno diritto alla corresponsione di un interesse semestrale posticipato, calcolato su base annua ACT/ACT (giorni effettivi su giorni effettivi), pagabile il 28 giugno ed il 28 dicembre di ogni anno e da calcolarsi sul valore nominale delle Obbligazioni. Il tasso nominale lordo annuo per il calcolo degli interessi è pari al Tasso di Reset (come di seguito definito).

Il Tasso di Reset è rappresentato dal tasso fisso annuo ottenuto dalla somma tra il Tasso di Mercato ed il Margine, dove:

- Tasso di Mercato è il tasso swap a 5 anni rilevato sulla pagina EURSFIXB di ICESWAP2, pubblicata alle ore 12:15 su Refinitiv (fixing di contratti swap di base euribor che hanno luogo alle 12:00, ora di Francoforte), e riferito a 2 (due) giorni lavorativi secondo il calendario TARGET (Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) prima della Data di Reset. Qualora l'accesso a tale pagina non sia disponibile, l'Emittente (in qualità di agente di calcolo per le Obbligazioni) potrà utilizzare una fonte pubblica alternativa equivalente.

- Margine è la differenza tra il tasso nominale lordo annuo applicato dalla Data di Emissione alla Data di Reset, ovvero tra 10,00%, ed il tasso swap a 5 anni rilevato sulla pagina EURSFIXB di ICESWAP2, pubblicata alle ore 12:15 su Refinitiv, e riferito alla Data di Emissione.

L'Emittente riveste il ruolo di agente per il calcolo, incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

Articolo 10 - Commissioni ed oneri

Non sono previste commissioni ed oneri a carico dei sottoscrittori del Prestito Obbligazionario.

Articolo 11 - Servizio del Prestito Obbligazionario

Il Prestito Obbligazionario verrà immesso nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, in regime di dematerializzazione, ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III del TUF e del Provvedimento unico sul post trading.

Conseguentemente, sino al rimborso o all'annullamento delle Obbligazioni Subordinate, il trasferimento delle stesse e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli e i

portatori di volta in volta delle Obbligazioni Subordinate non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni Subordinate.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli. Qualora il pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Regolamento del Prestito maturi in un giorno che non sia giorno lavorativo bancario, tale pagamento sarà eseguito il primo giorno lavorativo bancario successivo, senza riconoscimento di ulteriori interessi.

Articolo 12 – Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data di scadenza della relativa cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla Data di Scadenza.

Articolo 13 – Regime fiscale

Ogni costo, spesa, imposta e/o tassa (ivi incluse a mero titolo esemplificativo l'imposta di registro e l'imposta di bollo) relative o comunque connesse alle Obbligazioni Subordinate, al loro trasferimento nonché agli atti direttamente conseguenti e/o dipendenti dalle Obbligazioni Subordinate sono a carico esclusivo di ciascun Obbligazionista il quale sarà tenuto a versarle alle autorità competenti ai sensi di legge e nei relativi termini. Ciascun Obbligazionista manleverà e terrà indenne l'Emittente da ogni responsabilità per passività al riguardo.

Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni Subordinate nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni Subordinate saranno soggetti al regime fiscale pro tempore vigente. Nel caso in cui una deduzione o ritenuta sia applicabile per legge (ivi inclusa l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/96), non sarà corrisposto alcun importo aggiuntivo né da parte dell'Emittente né da altro soggetto e, pertanto, l'Obbligazionista percepirà un importo al netto di tale ritenuta o deduzione.

Articolo 14 – Destinatari dell'offerta

Le Obbligazioni sono offerte esclusivamente a investitori professionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e all'Allegato 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato e integrato e, pertanto, potranno essere sottoscritte esclusivamente da tali soggetti.

Articolo 15 – Mercati e negoziazione

Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni Subordinate in alcun mercato regolamentato. Non è altresì prevista la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su sistemi multilaterali di negoziazione che su sistemi di internalizzatori sistematici.

Non sussiste alcun impegno al riacquisto delle Obbligazioni Subordinate da parte dell'Emittente.

Articolo 16 – Restrizioni alla trasferibilità

Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione dei Titoli fatta eccezione per quanto disciplinato nel prosieguo del presente Articolo.

Le Obbligazioni Subordinate non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato, (di seguito il Securities Act) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti

d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (United States e U.S. Person il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act).

Le Obbligazioni Subordinate non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli Altri Paesi) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi. Le Obbligazioni Subordinate non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del Public Offers of Securities Regulations 1995 ed alle disposizioni applicabili del Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA 2000). Il presente Regolamento del Prestito può essere reso disponibile solo alle persone designate dal FSMA 2000.

Articolo 17 – Garanzie

Le Obbligazioni Subordinate non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi né dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 18 – Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni Subordinate sono regolate dalla legge italiana.

L'Obbligazionista può contestare l'operato dell'Emittente rivolgendosi al competente Ufficio reclami, ai recapiti indicati sul sito www.bancasantangelo.com. Se il cliente non ha ricevuto, o non è soddisfatto della risposta ricevuta dall'Emittente, prima di ricorrere ad un Giudice può rivolgersi a:

- Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle Controversie attivo presso la Consob, con ricorso da presentarsi alle condizioni e secondo le procedure definite nel "Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179" e s.m.i., concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), disponibile sul sito internet www.acf.consob.it; oppure
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere presso le sedi o le filiali della Banca Sant'Angelo.

Per qualsiasi controversia che potesse insorgere tra l'Obbligazionista e l'Emittente connessa con il prestito Obbligazionario, le Obbligazioni Subordinate o il presente Regolamento del Prestito, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo..

Articolo 19 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancasantangelo.com.

Articolo 20 – Varie

Il possesso delle Obbligazioni Subordinate comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento del Prestito, si applicano le norme di legge vigenti per materia.

L'Emittente si riserva di apportare al presente Regolamento del Prestito tutte le modifiche che ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.